



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Ordinanza n. 57 del 19/04/2011

Prot n. 10743 del 19/04/11

IL DIRIGENTE DELLA 1° AREA

Considerato che sul territorio comunale urbano ed extraurbano sono presenti specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora locale;

Ritenuto che l'eventuale distruzione della vegetazione autoctona arrecherebbe grave danno alla collettività, sia in termini paesaggistico-ambientali che storico-culturali;

Vista la necessità di tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio agrario bolognese, che assumono rilevante importanza storica, quali i maceri e la "piantata emiliana", costituita quest'ultima da filari alberati ove la vite viene "maritata" cioè unita ad alberi tutori quali olmo, acero campestre, pioppo o gelso;

Viste le "Norme di attuazione" del vigente Piano Strutturale Comunale, con i quali sono istituite specifiche tutele per le alberature non produttive presenti sul territorio comunale;

Ritenuto, per i motivi sopraccitati, di tutelare le specie arboree ed arbustive presenti sul territorio comunale prevedendo specifiche sanzioni per i trasgressori;

Visto il Capo I "Elementi di interesse naturale, ambientale e paesaggistico" del titolo II "Zone ed elementi di tutela" delle "Norme di Attuazione" del vigente Piano Strutturale Comunale;

Visto l'Art. 107, 2° comma, lett. g) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) E' fatto divieto a chiunque, senza aver acquisito preventivamente autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale su presentazione di richiesta motivata (precarie condizioni fitosanitarie della pianta, danni arrecati alle infrastrutture pubbliche e private, ecc.), di **ABBATTERE** o **POTARE** quanto segue:

- a) gli esemplari arborei appartenenti a specie incluse nell'allegato A) della presente ordinanza;
- b) gli esemplari arborei di specie non incluse nel suddetto elenco, aventi diametro del tronco superiore a cm 20 misurato a 1 mt. di altezza da terra;
- c) le piante di qualsiasi genere e specie con più fusti se almeno uno di essi presenta un diametro di cm. 15 misurato a 1 mt. di altezza da terra;
- d) gli esemplari arbustivi appartenenti a specie incluse nell'allegato B) della presente ordinanza, riuniti a formare siepi o altri tipi di associazioni sia monospecifiche che polispecifiche;



- e) gli arbusti e siepi naturali e macchie arbustive non incluse nel suddetto elenco, che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultano di particolare pregio;
- f) gli esemplari arborei, elementi costitutivi di maceri, della “piantata emiliana”, di viali, filari alberati o di altri elementi caratteristici del paesaggio agrario bolognese di rilevante interesse storico-culturale;
- g) gli esemplari arborei e/o arbustivi rientranti nelle fasce di tutela dei corsi d’acqua o soggetti ad altri tipi di tutela istituiti dal vigente Piano Strutturale Comunale.

2) Sono esclusi dalla presente ordinanza gli interventi di abbattimento o potatura eseguiti su alberi da taglio o da frutto riuniti in coltivazioni specializzate. A tale scopo si definisce “coltivazione specializzata” l’impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;

3) Chiunque non ottemperasse alla presente ordinanza incorrerà nelle seguenti sanzioni:

- da € 77,50 a € 516,50 per ogni pianta abbattuta o potata di cui al punto 1) della presente ordinanza, a discrezione dell’Autorità Comunale in funzione del danno ambientale arrecato;
- sanzione accessoria consistente nella messa a dimora, in sostituzione delle piante abbattute, di nuovi esemplari appartenenti a specie autoctone in numero da determinarsi a discrezione dell’Autorità Comunale, in funzione del danno ambientale arrecato.

4) In caso di richiesta di abbattimento di specie arboree o arbustive di cui al punto 1) della presente ordinanza, il rilascio della relativa autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al reimpianto di nuovi esemplari di specie autoctona da un minimo di uno ad un massimo di quattro esemplari sostitutivi per ogni pianta abbattuta, sulla base del pregio e valore ambientale di quest’ultima, da determinarsi a discrezione dell’autorità comunale. Il suddetto reimpianto, nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di apposita area privata, potrà avvenire su area pubblica. In quest’ultimo caso la specie di appartenenza delle piante da mettere a dimora in sostituzione di quelle abbattute sarà individuata dall’Autorità Comunale in base alle necessità riscontrate sul proprio territorio.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

La presente ordinanza annulla e sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il precedente atto dirigenziale n. 78 del 08.04.2005.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.



IL DIRIGENTE 1° AREA
Dott. Roberto Monaco



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\DOCUME~1\nepoti\IMPOST~1\Temp\notes4D55B6\Testo ordinanza abbattimenti psc.doc

ALLEGATO A) ord. 57 del 19/04/2011

- ACERO CAMPESTRE (*Acer campestre*)
- BAGOLARO (*Celtis australis*)
- CARPINO BIANCO (*Carpinus betulus*)
- CARPINO NERO (*Ostrya carpinifolia*)
- CILIEGIO SELVATICO (*Prunus avium*)
- FARNIA (*Quercus robur*)
- FRASSINO MAGGIORE (*Fraxinus excelsior*)
- FRASSINO MERIDIONALE (*Fraxinus angustifolia/oxycarpa*)
- FRASSINO ORNIELLO (*Fraxinus ornus*)
- GELSO BIANCO (*Morus alba*)
- GELSO NERO (*Morus nigra*)
- NOCE COMUNE (*Juglans regia*)
- ONTANO NERO (*Alnus glutinosa*)
- ONTANO BIANCO (*Alnus incana*)
- OLMO CAMPESTRE (*Ulmus minor*)
- PLATANO (*Platanus occidentalis ed orientalis*)
- PIOPPO BIANCO (*Populus alba*)
- ROVERE (*Quercus petraea*)
- ROVERELLA (*Quercus pubescens*)
- TIGLIO NOSTRALE (*Tilia platyphyllos*)



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\DOCUME~1\nepoti\IMPOST~1\Temp\notes4D55B6\Testo ordinanza abbattimenti psc.doc

ALLEGATO B) ord. 57 del 19/04/2011

- ACERO CAMPESTRE (*Acer campestre*)
- *BIANCOSPINO (*Crataegus monogyna*)
- BOSSO (*Buxus sempervirens*)
- CARPINO BIANCO (*Carpinus betulus*)
- CORNIOLO (*Cornus mas*)
- FUSAGGINE (*Euonymus europaeus*)
- NOCCIOLO (*Corylus avellana*)
- ROSA SELVATICA (*Rosa canina*)
- OLMO CAMPESTRE (*Ulmus minor*)
- PRUGNOLO (*Prunus spinosa*)
- SAMBUCO (*Sambucus nigra*)
- SANGUINELLO (*Cornus sanguinea*)

* in caso di accertata infezione da Colpo di Fuoco Batterico valgono le disposizioni di cui al Decreto 10 settembre 1999, n° 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica".



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\DOCUME~1\nepoti\IMPOST~1\Temp\notes4D55B6\Testo ordinanza abbattimenti psc.doc